

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. LA COLLETTA DI ARENZANO.

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio** ed all'indirizzo specificato nel bando; è facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì all'ufficio Protocollo della Stazione appaltante sito in via A. Bertani 4, 16125 Genova, che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno -oltre all'intestazione del **mittente** e all'indirizzo dello stesso- le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora** della scadenza della medesima e la dicitura "**NON Aprire**".

Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituenti, i plichi devono recare all'esterno la dicitura RTI, con l'indicazione della capogruppo e della/e mandante/i, con gli indirizzi delle relative sedi. Nel caso di consorzio, i plichi dovranno indicare il consorzio e le società consorziate, con gli indirizzi delle relative sedi .

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Requisiti di qualificazione:

E' richiesto a pena di esclusione il possesso dell'attestazione di qualificazione in corso di validità adeguata per categoria e classifica ai valori del capitolato, rilasciata da SOA autorizzata.

Per accelerare la fase di verifica ex art.48 commi 1 e 2 D. Lgs.163/06 dei s.d. requisiti, si invita a produrre i suddetti documenti in copia dichiarata conforme all'originale.

Si precisa per la validità della SOA quanto segue. L'art.77 primo comma DPR 207/2010 smi dispone che l'impresa deve sottoporsi alla verifica del mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione almeno novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale e che la SOA nei quarantacinque giorni successivi deve compiere l'istruttoria: l'Autorità di Vigilanza nella determinazione n.6 del 21.4.2004 si è pronunciata nel senso che l'impresa può sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Per giurisprudenza recente, l'impresa che concorre da sola può partecipare alla gara esibendo alla Stazione appaltante anche solo la domanda, proposta nel termine, con cui ha chiesto di effettuare la verifica triennale o il rinnovo dell'attestazione (a condizione che poi, precisa Cons. Stato Ad. Plen. n.27/18.7.2012, al momento dell'aggiudica, l'impresa risulti in possesso della verifica positiva.

L'impresa, che invece abbia presentato la richiesta fuori termine, può partecipare alle gare solo dopo la data di positiva effettuazione della verifica).

Il consorzio stabile ex art.36 comma 7 del D. Lgs.163/2006 (*Codice dei Contratti*) è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Ne consegue che, in caso di scadenza intermedia, l'adeguamento dell'attestazione può essere richiesto dal consorzio stabile solo dopo che l'impresa consorziata colpita da scadenza abbia ottenuto la verifica positiva dei requisiti o il rinnovo della propria qualificazione.

Per giurisprudenza recente, il consorzio stabile entro il termine di presentazione delle offerte può aver presentato solo la prescritta domanda di adeguamento.

Nella Circolare n.4536/30.10.2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.265/2012, il Ministero delle Infrastrutture precisa che l'impresa "in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione Soa, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la Soa) prima della scadenza del triennio" .

Sopralluogo.

Il sopralluogo **non** è previsto obbligatorio quale causa di esclusione.

Informazioni complementari ex art.71 D. Lgs.163/06 s.m.i.

Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari possono essere chieste entro sette giorni dalla scadenza del termine perentorio previsto nel bando per la ricezione dell'offerta e sono comunicate dall'Amministrazione sul sito www.asl3.liguria.it (Bandi e Moduli) almeno sei giorni prima della scadenza del predetto termine perentorio.

RTI MISTI

In tema di raggruppamento temporaneo misto, *si richiama parte integrante la determinazione n.25 del 20 dicembre 2001 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici* .

Si intende un raggruppamento di tipo verticale in cui la mandataria sia costituita da una sub associazione orizzontale e le mandanti siano anch'esse sub associazioni orizzontali per ognuna delle categorie scorporabili.

Si richiama l'art.37 comma 6 Codice, laddove prevede che i lavori riconducibili alla categoria prevalente o a quelle scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento orizzontale.

I criteri di qualificazione per i raggruppamenti temporanei misti sono delineati dall'Autorità di Vigilanza nella predetta determina : a) la **mandataria** deve possedere la qualificazione per la **categoria prevalente** e per una **classifica** adeguata al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale (*somma degli importi della **categoria prevalente** e delle **categorie scorporabili** per le quali l'associazione temporanea mista non e' specificamente qualificata*);

b) le **mandanti** che intendono assumere l'esecuzione di lavorazioni della **categoria prevalente** devono possedere la qualificazione per la **categoria prevalente** e per una **classifica** adeguata al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale (*somma degli importi della **categoria prevalente** e delle **categorie scorporabili** per le quali l'associazione temporanea mista non e' specificamente qualificata*), fermo restando la copertura dell'intero importo;

c) le mandanti che intendono assumere lavori nelle **categorie scorporabili** devono possedere la qualificazione con riferimento ad ognuna di tali categorie;

d) l'importo di ognuna delle **categorie scorporabili** può essere coperto anche da più di una mandante con la condizione che almeno una di esse (*da considerarsi mandataria della sub associazione orizzontale che intende assumere l'esecuzione delle lavorazioni della **categoria scorporabile***) sia qualificata per una classifica adeguata al 40% dell'importo e le altre per una classifica adeguata al 10% del suddetto importo, fermo restando la copertura dell'intero importo.

La specificazione deve essere riportata nell'istanza di partecipazione.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.

Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) istanza di ammissione alla gara (con apposta marca da bollo da €16,00) sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante del concorrente. La dichiarazione sostitutiva

deve essere sottoscritta, in quanto solo la sottoscrizione costituisce fonte di responsabilità, anche penale, in conseguenza dell' eventuale falsità dell'atto; in difetto di sottoscrizione, l'atto è privo di un elemento essenziale, perché possa venire in esistenza in relazione alla funzione cui è destinato. Perciò la dichiarazione sostitutiva non sottoscritta è insuscettibile di successiva sanatoria (*Cons. St., sez. V, n.5489/2002*). La dichiarazione può essere resa utilizzando una pluralità di fogli separati tra loro, apponendo un'unica sottoscrizione nell'ultima pagina (*art. 38 d.P.R. n. 445/2000*).

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;

la domanda può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa procura.

L'allegazione della copia del documento di identità costituisce un elemento essenziale per il perfezionamento della dichiarazione medesima, consentendo di comprovare non solo le generalità del dichiarante, ma anche la riferibilità della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante (si veda, *ex multis, Cons. St., sez. III, 16 marzo 2012 n.1524*). La mancanza di tale elemento essenziale costituisce una carenza non superabile con successiva integrazione dei documenti ai sensi dell'art. 46 del Codice.

2) dichiarazione, cui va **allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità dei soggetti dichiaranti**, resa ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, con cui il legale rappresentante dell'impresa concorrente, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

a) indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste all'articolo 38 comma 1, lettere a), d), e) come integrata dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n.1733 del 03.11.2006 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.261/2006, f), g), h) i), m), m-bis), m-ter) e m-quater Codice dei Contratti.

Riguardo alla lettera a) del primo comma dell'art.38 D. Lgs. 163/2006 sul concordato preventivo con continuità aziendale, si precisa che l'art.13 comma 11-bis del D. L. 145/23.12.2013 conv. in L.9/21.2.2014, modificando l'art. 186-bis del R.D. 267/16.3.1942, dispone che successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.

Riguardo alla lettera g) del primo comma dell'art.38 D. Lgs. 163/2006, si precisa che il Consiglio di Stato (*Adunanza Plenaria n.20 del 20.8.2013*) ha statuito in merito alla definitività dell'accertamento della violazione tributaria nel caso in cui siano stati attivati meccanismi di rateizzazione o dilazione del debito tributario. Si è ribadita l'adesione (come da precedente decisione *Adun. Plen. n.13/2013*) a che l'istanza di rateizzazione debba essere stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e deve precedere l'autodichiarazione del possesso del requisito della regolarità fiscale;

b) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

c) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, anche cessati dalla carica nell'anno precedente la data del presente bando (in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il cessionario ha l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art.38 c.2 lett. c) D. Lgs.163/06 s.m.i anche in riferimento agli

- amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente nell'ultimo anno sent. *Cons. Stato, Ad. Pl., n.10/4.5.2012 e 21/7.6.2012*) ;
- d) che non sono stati assunti provvedimenti ex art.14 D. Lgs.81/2008 s.m.i. di sospensione dell'attività imprenditoriale per aver fatto ricorso a lavoro sommerso o irregolare o per aver commesso gravi violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - e) dichiara di essere iscritto alla Camera di Commercio e di possedere l'attestazione S.O.A. in corso di validità per categoria e classifica adeguata ai lavori ;
 - f) dichiara che gli eventuali lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al Decreto 37/2008 s.m.i., saranno realizzati da tecnici in possesso dei necessari requisiti;
 - g) dichiara di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun partecipante alla medesima procedura oppure di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa;
 - h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - i) dichiara di accettare, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nei suoi allegati, nel D.M.145 / 2000 s.m.i., nel capitolato speciale d'appalto, nello schema di contratto, nel Duvri, nel piano di sicurezza e coordinamento e in tutti gli altri documenti tecnico - progettuali elencati nel capitolato speciale, nonché la stima dei conseguenti oneri, che rimarranno comunque fissi e invariabili, fatta salva la facoltà di cui all'art.100 comma 5 D. Lgs. n.81/9.4.2008 e comunque tutte quelle che concernono la fase esecutiva del contratto;
 - j) di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dei lavori, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dell'offerta, che si ritiene remunerativa e dei modi e tempi di esecuzione dei lavori prospettati;
 - k) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - l) attesta di aver effettuato uno studio approfondito della documentazione di progetto, di ritenerla adeguata e realizzabile per il ribasso corrispondente all'offerta;
 - m) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
 - n) **(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000)**
 - dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 s.m.i. ;

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e quelle che occupano da 15 fino a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000)

- attesta di aver ottemperato agli adempimenti previsti dalla legge n.68/99 s.m.i. sulle assunzioni obbligatorie;
- o) dichiara, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge 266/2002, **a pena di esclusione** che l'Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero di essersi avvalsa dei suddetti piani ma che il periodo di emersione è concluso ;
- p) indica ex art.118 comma 2 Codice Contratti le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, tenuto presente che si applica il disposto dell'art.118 comma 3 D. Lgs.163/06 s.m.i per cui è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. All'appaltatore che non trasmette le fatture quietanzate nel predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento;

q) nel caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) D. lgs.163/2006 s.m.i., ai sensi degli artt.36 comma 5 e 37 comma 7 D. lgs. 163/2006 s.m.i. ;

di concorrere per i seguenti consorziati (mettere denominazione e sede legale di ogni consorziato)

.....

- r) ***(nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito):*** dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ;

(nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito o di GEIE):

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ;

(Nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) :

di aver costituito, ai sensi del D.L.179/2012 conv. con modifiche dalla L.221/17.12.2012, il contratto di rete, presentato in allegato in copia autentica per atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente, con ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti di seguito indicate:

indicando di seguito *se nominato* l'organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso

Nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter D.L.179/2012 conv. con modifiche dalla L.221/17.12.2012, deve essere

presentato **a pena di esclusione** il contratto di rete, in copia autentica per atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente, stipulato con ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, riportante il contenuto di cui al suddetto comma e *se nominato* l'organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Si richiama parte integrante la determinazione n.3 del 23 aprile 2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e si applicano ex art.37 comma 15-bis in quanto compatibili le disposizioni dell'art.37 Codice Contratti.

- s) di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, agli obblighi previdenziali ed assicurativi;
- t) indica il domicilio eletto per le comunicazioni quale elemento essenziale, il numero di fax e la e-mail (PEC) cui in alternativa autorizza l'invio di eventuali comunicazioni da parte della Stazione Appaltante, anche per gli adempimenti ex art.79 del *Codice dei Contratti* ;

3) documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo di **euro 80,00 (ottanta/euro)** quale contributo per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, dovuto ai sensi dell'art.1 commi 65 e 67 della L.266/2005 e della deliberazione del 21.12.2011 della suddetta Autorità.

Il pagamento costituisce condizione di ammissibilità alla presente procedura. La **mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento** è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono versare il contributo, nella misura sopra indicata, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal bando.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> .

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **CIG 5510480FEF** che identifica la presente procedura. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione :

**on line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento, è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

**in contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per istruzioni operative: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011>

4) Quietanza del versamento o fideiussione bancaria o polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno centottanta giorni; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto

della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5) Dichiarazione a pena di esclusione ai sensi dell'art.75 comma 8 *Codice Contratti* di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, con validità prevista dall'art.113 comma 5 *Codice Contratti*.

Costituiscono in argomento ulteriori **cause di esclusione per insanabilità della cauzione provvisoria**, come statuito nella parte II punto 5 della *determinazione n.4 del 18 ottobre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici* e nella *sentenza n. 6088/18.12.2013 Cons. Stato* :

- ❖ mancata presentazione della cauzione provvisoria; a tale situazione è equiparato il caso di chi dichiara genericamente un impegno *pro futuro* a presentare la cauzione provvisoria, ovvero di chi dichiara di esserne in possesso, senza produrre materialmente la garanzia;
- ❖ produzione di una garanzia che sia del tutto sprovvista degli elementi di cui all'art.75 comma 4, relativi all'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, alla rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 co. 2 del codice civile e all'operatività "a semplice richiesta scritta" ;
- ❖ polizza o cauzione sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito, che è elemento essenziale *ad substantiam* del contratto di garanzia;
- ❖ polizza o cauzione non intestata a tutte le imprese associate nel caso di ATI costituenda;
- ❖ cauzione prestata da intermediari non iscritti o cancellati dall'albo di cui all'articolo 106 decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 o che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
- ❖ polizza o cauzione non sottoscritta dal garante ;
- ❖ polizza o cauzione materialmente falsa.

Tutte le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative presentate ex art.127 DPR 207/2010 dovranno essere conformi agli schemi di cui al D.M.12 marzo 2004 n.123 pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 109 dell'11.5.2004.

Ex art.128 DPR 207/2010 s.m.i., nel caso di riunione dei concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

6) Autocertificazione allegata all'istanza di ammissione alla gara, cui va allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i (se non è già stata prodotta con la dichiarazione, per cui si richiama il punto 1), nel caso di identità dei soggetti firmatari, attestante la mancanza di pendenze e sentenze di condanne penali resa da tutti questi soggetti:

Società di persone	Dichiarazione resa da :
Impresa individuale	titolare (se soggetto diverso dall'istante) e direttore tecnico
Snc	soci e direttore tecnico
Sas	soci accomandatari e direttore tecnico
Società di capitali o consorzio	
Per tutte	direttore tecnico, amministratori e procuratori con poteri di rappresentanza

	“assimilabili” a quelli degli amministratori (<i>conforme Cons. di Stato sent. n.178/18.1.2012, Ad. Plen. Cons. St. 23/16.10.2013</i>)
Società di capitale con socio unico	socio unico solo se persona fisica (se soggetto diverso dall'istante)
Società di capitale con meno di quattro soci (quindi fino a tre, contando sia le persone fisiche sia le persone giuridiche)	<i>socio di maggioranza</i> solo se persona fisica. Nel caso di due soci con quota paritaria del 50%, dichiarazione di entrambi; se i soci sono tre, dichiarazione del socio titolare del 50% (<i>conforme Ad. Plen. Cons. St. 24/6.11.2013</i>)

Le offerte e le domande di partecipazione devono essere sottoscritte da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente ex artt. 73 e 74 del Codice. Nel caso di concorrenti costituiti da soggetti riuniti o da riunirsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.

Secondo la giurisprudenza amministrativa e l'Autorità, la sottoscrizione dell'offerta e della domanda di partecipazione è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale, perché riconduce al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (*cf. AVCP, pareri n. 225 / 2010, n. 78 / 2009*).

Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità dell'offerta/domanda di partecipazione, determinando la nullità delle stesse (*cf. Cons. St., 21 giugno 2012, n. 3669; sez. V, 25 gennaio 2011, n. 513*).

In caso di RTI costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

La sottoscrizione deve essere apposta in originale (*cf. parere AVCP 30 luglio 2009, n. 78*).

Deve ritenersi il requisito della sottoscrizione soddisfatto per il tramite di forme equipollenti, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce all'offerta, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante.

Non è necessaria la sottoscrizione su ogni pagina ; è sufficiente l'apposizione della firma in calce o in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, *cf. anche Cons. Stato sent. n.2317/ 20.4.2012*), come volontà di adesione a quanto offerto.

In caso di avvalimento, *si richiamano parti integranti le determinazioni n.2 del 1° agosto 2012 e n.1 del 15 gennaio 2014 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici* in particolare sia per il divieto di avvalimento per la certificazione di qualità sia per il **divieto di avvalimento plurimo**, esigendo che il livello minimo della capacità tecnica e professionale sia raggiunto da un operatore economico unico (per ciascuna categoria di qualificazione) per la peculiarità delle lavorazioni descritte in capitolato speciale e per l'importo delle stesse, come previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia UE causa C-94/12 del 10.10.2013, a tutela della corretta efficace esecuzione delle prestazioni .

L'Autorità ribadisce che i requisiti oggetto di avvalimento devono essere integralmente e autonomamente posseduti da parte dell'impresa ausiliaria (cfr. *Consiglio di Stato* 16/02/2012 n. 810) quindi, come evidenziato nella *determinazione n. 2 del 2012*, deve escludersi che l'impresa ausiliaria possa a sua volta avvalersi dei requisiti di un'impresa terza (cd "avvalimento a cascata"), sia pure ad essa collegata sulla base di rapporti c.d. infragruppo (cfr. *Consiglio di Stato*, 24 maggio 2013 n. 2832).

L'esito negativo della verifica dei requisiti dell'impresa ausiliaria comporta il difetto dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente, determinandone l'**esclusione** dalla gara e l'escussione della relativa cauzione provvisoria.

Il concorrente allega, ex artt.49 comma 2 del *Codice Contratti* ed art.88 del *Regolamento*, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria :

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (il contratto deve riportare in modo compiuto ed esauriente l'oggetto- cioè le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico- la durata e ogni altro utile elemento) ;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi suddetti.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ogni categoria di qualificazione.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti .

La domanda e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.

Nella busta B" deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore (con apposta marca da bollo da 16,00 euro) contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale (indicato in cifre ed in lettere) del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale di cui al punto 3.3 del bando.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, l'offerta a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

In caso di discordanza fra l'importo in cifre e quello in lettere, prevale l'importo in lettere.

Titolo 2. Procedura di aggiudicazione

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la Commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a :

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione, in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b) accertare se hanno presentato offerte dei concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 2 lettera g) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo o in caso positivo se è dichiarata la formulazione autonoma dell'offerta.

Ex art.38 commi 1 lett. *m-quater* e 2 *Codice dei Contratti*, la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

- c) verificare che ai sensi degli artt.36 comma 5 e 37 comma 7 del D. Lgs.163/2006 s.m.i. i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.163/06 s.m.i., hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- d) verificare, ex art.48 comma 1 *Codice dei Contratti*, per l'ammissione alla gara, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel presente disciplinare e nel bando per le categorie richieste, sulla base delle dichiarazioni presentate, dei documenti prodotti e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Solo nel caso in cui non si riesca ad effettuare subito la predetta verifica, si provvederà a richiedere di comprovare entro dieci giorni dalla richiesta il possesso dei suddetti requisiti di qualificazione, rinviando a successiva convocazione il prosieguo delle operazioni di gara.

Nel caso di micro, piccole e medie imprese, si chiederà ex art.13 comma 4 L.180/2011 "solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal Codice". La norma sarà applicata secondo le disposizioni contenute al *punto 5 della determina n.4 del 10 ottobre 2012 e al punto 5.3 della successiva determina n.1 del 15 gennaio 2014 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici*.

Si definiscono *MPMI*, in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6.5.2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Ministero delle Attività Produttive 18.4.2005 e nella L. R. 1 del 7.2.2012, le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) sono micro imprese le imprese con meno di dieci occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; b) sono piccole imprese le imprese con meno di cinquanta occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; c) sono medie imprese le imprese con meno di duecentocinquanta occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

La Commissione di gara accertato quanto sopra procede, contestualmente o eventualmente rinviando a ulteriore seduta pubblica, all'apertura delle buste "**B- offerta economica**" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, secondo le disposizioni della *determinazione n.6 del 8 luglio 2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici*.

Criterio di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata mediante ribasso sull'elenco prezzi a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, in applicazione degli articoli 86, 122 comma 9 e 253 comma 20 *bis* del D.Lgs.163/2006 s.m.i. e 121 del DPR 207/2010 s.m.i. con esclusione automatica delle offerte anomale, salvo che il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci: in tal caso, non si procede al calcolo della soglia di anomalia ma resta impregiudicata comunque la facoltà di procedere alla verifica della congruità ai sensi dell'art.86 comma 3 D.Lgs.163/2006 s.m.i. Ai sensi dell'art.86 comma 7 del suddetto Decreto, ci si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nel caso in cui due o più offerte uguali siano quelle più prossime alla soglia di anomalia, si effettuerà il *sorteggio*. Se invece il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci offerte, in caso di offerte vincenti a pari importo, l'aggiudicazione avverrà a seguito di negoziazione.

Conformemente alla giurisprudenza in materia (fra le altre, sent. *Cons. Stato* n.6323/2009) ed all'art.121 comma 1 del Regolamento, nella fase dell'esclusione del 10% delle offerte di maggior e minor ribasso, saranno escluse tutte le offerte che presentano la medesima percentuale di ribasso collocate a cavallo della soglia del dieci per cento considerandole come appartenenti ad un'unica offerta. Invece, nella fase del procedimento successiva all'eliminazione del 10% (calcolo della media aritmetica e dello scarto medio) sarà considerata ogni singola offerta.

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida per l'Amministrazione l'indicazione *dell'offerta in lettere*.

L'aggiudicazione, a giudizio insindacabile di questa Amministrazione, potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione che risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto. La dichiarazione d'aggiudica fatta in sede di gara è vincolante per la sola impresa aggiudicataria.

La Stazione appaltante procede poi agli adempimenti di cui all'art.48 comma 2 D. Lgs.163/06 s.m.i.: qualora in sede di verifica del possesso dei requisiti speciali, sia il primo e sia il secondo in graduatoria non risultino in possesso degli stessi, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudica.

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 180 giorni dalla presentazione della stessa, l'esperimento della gara non dovesse avere luogo.

La Stazione appaltante si avvale del disposto dell'art.140 D. Lgs.163/06 s.m.i.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.